

## STATUTO SOCIALE

### ASSOCIAZIONE "RUOTE CLASSICHE CLUB PRATO"

#### TITOLO I

##### DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

###### art. 1

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione "Ruote Classiche Club Prato".

###### art. 2

L'Associazione ha sede a Prato in Via Ferrucci 135.

###### art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico, apartitico ed aconfessionale ed in seno ad essa è vietata qualsiasi manifestazione di tale natura.

###### art. 4

Rientrano negli scopi sociali dell'Associazione Ruote Classiche Club Prato la promozione ed il sostegno delle attività di recupero, restauro e conservazione delle autovetture e delle moto d'epoca di tutte le marche di interesse storico del motorismo nazionale ed internazionale con le quali partecipare a competizioni sportive in genere, nonché curare la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei veicoli d'epoca, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della A.S.I. ed altri Enti Sportivi.

Le finalità della associazione saranno perseguite con la promozione di manifestazioni quali mostre, raduni di veicoli, rievocazioni, servizi televisivi e radiofonici.

Per tale scopo gli è consentito di acquistare ed usufruire di beni strumentali e di tutti quegli strumenti necessari per poter svolgere appieno quanto si prefigge.

Essa non avendo fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia avere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle medesime.

L'Associazione si propone infine l'obbiettivo di creare un luogo di incontro, a mero titolo ricreativo, fra gli associati, onde favorire la reciproca conoscenza e scambiare vicendevolmente le proprie esperienze nei settori agonistici praticati.

###### art. 5

La durata della Associazione è illimitata ma potrà essere comunque sciolta con delibera dell'assemblea dei soci. In caso di scioglimento, che dovrà essere stabilito da una maggioranza dei 2/3 ( due terzi dei soci ordinari) l'intero patrimonio sociale in essere al momento verrà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità.

#### TITOLO II

##### SOCI

## art. 6

Si dividono nelle seguenti categorie: soci onorari, sostenitori ed ordinari.

Sono soci Onorari coloro che con la loro munificenza hanno contribuito alla affermazione della associazione e dello sport in genere, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Sono soci Sostenitori coloro che versano una quota annuale almeno tripla di quella prevista per i soci Ordinari.

Sono soci Ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono obbligati:

a) a pagare nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota sociale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo per le differenti categorie di socio; tale contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile.

2) ad osservare lealmente le norme del presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed i regolamenti interni.

Per essere ammessi a far parte dell'ente in qualità di soci ordinari, gli aspiranti devono presentare domanda sottoscritta anche da due soci, che garantiscono i precedenti morali e civili dell'aspirante.

## art. 7

La qualifica di socio si perde, prima dell'annuale scadenza:

a) per dimissioni

b) per espulsione

c) per decadenza;

a) le dimissioni dovranno essere rassegnate per iscritto al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché la comunicazione sia fatta almeno 30 (trenta) giorni prima.

b) per espulsione, quando il socio non rispetti gli obblighi previsti dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni prese dagli organi sociali, arrechi volutamente danni morali e materiali, fomenti discordie o disordini.

c) per decadenza, quando il socio viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità con gli indirizzi della Associazione.

Le decisioni circa l'espulsione o decadenza dei soci deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà deliberare con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea dei soci. Contro tale decisione il socio ha facoltà di ricorrere, per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo Arbitrale, che dopo gli opportuni accertamenti, emetterà il suo verdetto inappellabile.

## art. 8

Tra i soci vige una disciplina uniforme dei rapporto associativo e delle modalità associative, ciascuno di essi può essere liberamente eletto negli organi amministrativi dell'associazione.

## TITOLO III

## ORGANI SOCIALI

### art. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Collegio dei Sindaci Revisori

### art. 10

L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo della Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta dai 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, ovvero almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile;

L'Assemblea è convocata in forma Ordinaria e Straordinaria dal Presidente.

Quella Ordinaria lo deve essere obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, di previsione nonché della relazione del Consiglio Direttivo. Le convocazioni dell'Assemblea vengono fatte dalla segreteria della Associazione mediante avviso da affiggere nei locali frequentati dai soci almeno 20 giorni, ovvero con lettera raccomandata da inviare ai soci ordinari e sostenitori almeno dieci giorni prima della data stabilita. Nell'avviso devono essere indicati oltre il giorno, l'ora e la sede, anche gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

All'Assemblea possono partecipare i soci in regola col pagamento delle quote sociali e non colpiti da provvedimenti disciplinari. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ciascun socio può farsi rappresentare da delega scritta da rilasciarsi ad altro socio il quale però non può averne più di una.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

In occasione della Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea stessa nomina una commissione elettorale composta di tre membri che ha il compito di assistere alla corretta esecuzione delle votazioni, che dovrà avvenire per scrutinio segreto, e di redigere un apposito verbale, portando a conoscenza dei soci, dopo lo scrutinio, i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci effettivi; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

La Commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

b) Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione.

Cura l'esecuzione delle delibere sue e della Assemblea, amministra il patrimonio e le rendite sociali, formula bilanci di previsione e consuntivi, redige regolamenti, decide sui provvedimenti verso i soci, stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa; può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali; decide infine su ogni atto che ritenga utile al fine associativo.

#### art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti. Nessuno di essi ha diritto a compensi. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni Consigliere, in caso di urgenza, è autorizzato a prendere i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse della associazione, con l'obbligo di informare sollecitamente il Presidente e, alla prima occasione, riferire in dettaglio al Consiglio, affinché ratifichi il suo operato.

Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal Consiglio Direttivo dal primo dei non eletti e se quest'ultimo non accetta l'incarico si procederà a seguire.

Il Consigliere che non svolga con diligenza il compito ricevuto e che agisca in contrasto con le decisioni del Consiglio, verrà richiamato dal Presidente, ma persistendo l'atteggiamento negativo,

il Consiglio Direttivo potrà prendere nei suoi confronti provvedimento che arrivi fino all'espulsione.

E' ammesso da parte del Consigliere il ricorso all'organo arbitrale.

Le assenze non giustificate alle riunioni di Consiglio costituiscono motivo per essere sostituiti. Sarà il Presidente, quando un Consigliere avrà totalizzato tre assenze non giustificate, a prendere i dovuti provvedimenti, sentito il Consiglio Direttivo.

#### art. 12

L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, soci o non soci, e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, designandone il Presidente.

In caso di morte, rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

I Revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti che sono presentati, con le rispettive relazioni all'Assemblea. Essi potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

#### art. 13

Gli Organi esecutivi sono:

a) Il Presidente

b) Il Vice Presidente

c) Il Segretario

d) il Tesoriere.

a) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e ne risponde di fronte ai soci, ai terzi, in giudizio. Ha facoltà di rilasciare procure ai membri del Consiglio Direttivo o a terzi dietro approvazione del Consiglio stesso. E' responsabile della conduzione amministrativa per lo sviluppo della quale si avvale dell'opera degli incaricati.

All'occorrenza può usufruire anche di consulenti professionali. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea. In caso di impedimento temporaneo delle sue funzioni, sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere appositamente delegato.

b) Il Vice Presidente verrà eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente che gli affida delega per determinati compiti, e lo sostituisce nelle funzioni sia amministrative che rappresentative in caso di suo impedimento temporaneo.

Nel caso di impedimento definitivo del Presidente sarà necessario convocare il Consiglio Direttivo e procedere alla elezione di un nuovo Presidente.

c) Il Segretario è responsabile della tenuta di tutti i documenti; fanno capo a lui tutte le attività della associazione. Provvede alla compilazione dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo, avendo cura di portare a conoscenza dei soci le delibere inerenti all'attività istituzionali ed organizzativa dell'Associazione. Sviluppa e tiene aggiornata la contabilità nel rispetto delle norme fiscali cura la corrispondenza e predispone i bilanci.

d) Il Tesoriere ha in consegna tutti i beni patrimoniali dell'associazione riepilogati nell'inventario che tiene aggiornato. Ha la responsabilità del denaro, riceve gli incassi e provvede ai pagamenti sui documenti che il Segretario gli fornisce.

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

##### art. 14

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- somme derivanti dalla sottoscrizione delle quote sociali, o da rimborsi e contributi da enti pubblici e privati, da obiezioni, contributi da soci o da terzi;
- da ogni altra entrata che concorra a formare il patrimonio sociale.
- da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attività sociale, compreso quelle derivanti da eventuali attività commerciali poste in essere per sostenere le finalità dell'associazione, come previsto dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 che detta disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

##### art. 15

L' esercizio della Associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre e coinciderà con l'anno solare.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Tesoriere, su indicazioni del Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

La compilazione di tali documenti annuali potrà essere operata come disposto dalla legge, nella forma di un rendiconto economico e finanziario.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili gli avanzi di gestione, i fondi o il capitale durante la vita dell'Associazione.

## TITOLO V

### MODIFICHE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E SCIoglIMENTO

#### art. 16

Il cambio di denominazione, la modifica del presente Statuto nonché lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo con una assemblea Straordinaria, appositamente convocata e potrà essere deciso soltanto a maggioranza dei soci effettivi.

L'Assemblea dovrà essere convocata a mezzo raccomandata da inviarsi ai soci con diritto di voto almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

#### art. 17

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori fino ad un massimo di tre, scegliendoli fra i soci.

In caso di scioglimento della associazione il suo patrimonio dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità.

## TITOLO VI

### COLLEGIO ARBITRALE E DISPOSIZIONI GENERALI

#### art. 18

Qualunque controversia avesse da insorgere in ordine a quanto forma oggetto del presente Statuto e dell'atto costitutivo, sarà risolta per arbitrato irrituale da un Collegio composto da tre membri dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti.

Avverso i provvedimenti del Collegio è ammesso reclamo all'Assemblea dei Soci, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. Essa decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti l'autorità giudiziaria.

#### art. 19

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni, quelle dettate dal D. Lgs. 460/97 e dello Statuto Nazionale della A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) aderendo quindi ai principi generali dei C.O.N.I.

Firmato da Riccardo Cecchi Presidente

Marco Rella Segretario